

**DETERMINAZIONE DSAI/10/2026/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI  
DISTRIBUZIONE DEL GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 22 maggio 2026

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2020, 198/2020/S/EFR (di seguito: deliberazione 198/2020/S/EFR);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 1° luglio 2025, 282/2025/E/gas (di seguito: deliberazione 282/2025/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2025, 532/2025/R/gas di approvazione “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027”, in vigore dal 1° gennaio 2026 (di seguito: RQDG 20/27);
- le Linee guida del Comitato Italiano Gas (CIG), edizione febbraio 2022, n. 10, (di seguito: Linee Guida CIG 10/2022).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25 (ora articolo 15, comma 1, della RQDG 20/27), le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
  - l’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia tra cui l’utilizzo del modulo di “rapporto di pronto intervento”, con particolare attenzione al rispetto dei requisiti minimi sul contenuto dei dati (lettera a); in particolare il paragrafo 5 della Linee guida CIG 10/2022 prevede che il personale della struttura operativa di pronto intervento, una volta attivato, deve recarsi sul luogo dell’intervento e, tra l’altro, redigere il rapporto di pronto intervento contenente, la data, ora e minuto di arrivo sul luogo di chiamata, il tipo di anomalia rilevata, nel caso di dispersione, classificazione della medesima, le operazioni compiute, l’esito dell’intervento, il nominativo degli addetti di pronto intervento intervenuti e eventuali ulteriori provvedimenti conseguenti alla attività di pronto intervento;
- l’articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 (ora art. 35, comma 2, della RQDG 20/27) prevede che, nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono le linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE;
- l’articolo 36, comma 4 della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l’obbligo di registrare, relativamente alle dispersioni localizzate, comprese quelle eliminate all’atto della localizzazione, le informazioni ivi previste;
- l’articolo 36, comma 8, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici di registrare, tra l’altro, per ogni chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento la classificazione della richiesta di pronto intervento in base alle situazioni indicate dall’articolo 12, comma 3, della RQDG 20/25 come da informazioni raccolte dall’operatore del centralino di pronto intervento o dall’operatore di pronto intervento, eventualmente corrette in base ai riscontri in loco (lett. c);
- l’articolo 79, comma 6, lettera a), della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l’obbligo di fornire su supporto elettronico, in sede di controllo, un

elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M (punto i.) e per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N (punto ii).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 282/2025/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di venti controlli telefonici, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso le imprese distributrici, tra cui NED Reti Distribuzione Gas S.r.l. (di seguito anche NED o società), scelte anche in base agli esiti dei controlli telefonici;
- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 25-27 novembre 2025, una verifica ispettiva presso la sede legale della società avente ad oggetto anche i dati relativi all’impianto di distribuzione di gas naturale, denominato “Rho-gas naturale” gestito dalla medesima società;
- dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita, nonché dalla nota inviata dalla società in data 16 marzo 2026 (acquisita con prot. Autorità 20381) è emerso che:
  - i. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25 (ora articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/27) e del paragrafo 5 delle Linee guida CIG 10/2022, come ammesso dalla stessa società, il personale di pronto intervento (interno o di società esterne di cui la stessa si avvale) inviato sul luogo, non riporta sul modulo di pronto intervento il nominativo dell’operatore intervenuto sul luogo (punto 11 della *check list* e doc. 6.a, 6.b allegati nonché progressivi n. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, e 13 del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2024 e progressivi 1, 2 3, 5 e 8 del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2025, doc 8.c – *ticket* 8522619, 8644756, 9104664, 8803503 e doc. 8.d – *ticket* 9204608, allegati alla *check list* nonché allegato1 alla nota del 16 marzo 2026);
  - ii. in violazione dell’articolo 36, comma 8, lettera c), della RQDG 20/25 come risulta dalla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, la società ha erroneamente registrato in tabella M di cui all’articolo 79, comma 6, lettera a), punto (i) della RQDG 20/25, due delle 11 chiamate pervenute al centralino di pronto intervento per l’anno 2025 estratte a campione; in particolare la società ha registrato le chiamate, di cui ai progressivi nn.1 e 8 del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento” anno 2025, come “*irregolarità della fornitura*” e “*dispersione di gas a valle del PdR*” nonostante l’operatore intervenuto sul luogo abbia rilevato rispettivamente una “*dispersione di gas a valle del PdR*” e una “*dispersione di gas su impianto del distributore*” (doc. 6.b e doc.7.b allegati alla *check list*); inoltre, in violazione dell’articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25, la società, come risulta dalla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, non ha registrato in

tabella N di cui all'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (ii) della RQDG 20/25, le citate due chiamate relative a dispersioni localizzate (doc. 6.b e doc. 8.b allegati alla *check list* e progressivi n. 1 e 8 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento" anno 2025).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
  - i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Ned Reti Distribuzione gas S.r.l.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla

deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:

- quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, la condotta della società di cui alla contestazione *sub i.* è in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti. Tale contestazione risulta accertata a far data da gennaio 2024. In sede di verifica ispettiva (punto 11 della *check list* e doc. 6.b e 8.d allegati) e con la nota del 16 marzo 2026 (allegato 1) la società ha dichiarato e documentato di adempiere all'obbligo oggetto di contestazione, dal marzo 2025, limitatamente al personale di pronto intervento interno alla società ma non anche con riferimento al personale delle società esterne di cui si avvale. Sempre con riferimento al profilo della gravità rileva che le condotte di cui alla violazione *sub ii.* sono in contrasto con gli obblighi di registrazione dei dati di sicurezza, funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità e riguardano due delle undici chiamate estratte a campione in sede di verifica ispettiva, pervenute al centralino di pronto intervento nell'anno 2025. Entrambe le violazioni *sub i.* e *ii.* afferiscono all'impianto di distribuzione di gas naturale gestito dalla società, denominato "Rho – gas naturale" (che al 31 dicembre 2024 serviva 23.547 PdR);
- con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risultano circostanze rilevanti;
- in merito alla *personalità dell'agente* si rileva che la società è stata sanzionata con deliberazione 198/2020/S/EFR per violazione in materia di titoli di efficienza energetica;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, relativo all'anno 2024, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 10.416.037;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 14.064 (quattordicimilasessantaquattro).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la dimostrazione, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di riportare sul modulo di pronto intervento il nominativo dell'operatore intervenuto sul luogo anche in caso di personale di società esterne di cui NED si avvale (contestazione *sub i.*) costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

## DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di NED Reti Distribuzione Gas S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 14.064 (quattordicimilasessantaquattro);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
  - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, **previo adempimento debitamente documentato, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, delle misure di cui al precedente "Considerato, infine, che"**, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "**Comunicati per operatori Pagamento Sanzioni Arera tramite pagoPA**" del sito istituzionale dell'Autorità, selezionando "Vai al pagamento" e poi "Crea pagamento spontaneo" ed indicando, oltre ai dati del debitore, nel "Dettaglio pagamento" "Fondo Sanzioni Arera", l'importo ridotto di **euro 4.688 (quattromilaseicentoottantotto)** nonché, nel campo causale, "Fondo Sanzioni Arera determinazione DSAI/10/2026/gas";
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento debitamente documentato delle misure ivi descritte – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;

7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a NED Reti Distribuzione Gas S.r.l. (P.IVA 03757660968) mediante PEC all'indirizzo [ned\\_retidistribuzionegas@legalmail.it](mailto:ned_retidistribuzionegas@legalmail.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 22 maggio 2026

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*